



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
(C.O.S.A.P)**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 23/12/2003 e modificato con  
deliberazioni consiliari:**

**n. 36 del 31/05/2005**

**n. 10 del 20/02/2008**

**n. 68 del 29/12/2009**

**n. 57 del 25/11/2010**

**n. 11 del 07/03/2011**

**n. 35 del 20/06/2013**

**n. 22 del 24/06/2020**

## *INDICE*

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni, ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 – Il funzionario competente addetto al canone

### TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

#### CAPO I - OCCUPAZIONI

Art. 3 – Occupazioni in genere di spazi e di aree pubbliche

Art. 4 – Occupazioni abusive

Art. 5 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

Art. 6 – Cantieri edili ed altre occupazioni

#### CAPO II – LA CONCESSIONE

Art. 7 – Domanda di occupazione

Art. 8 – Ufficio Comunale competente

Art. 9 – Istruttoria del procedimento

Art. 10 – Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

Art. 11 – Titolarietà della concessione

Art. 12 – Rinnovo e disdetta della concessione

Art. 13 – Obblighi del concessionario

Art. 14 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 15 – Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 16 – Limiti delle occupazioni

Art. 17 – Uso dell'area concessa

### TITOLO III – CANONE DI CONCESSIONE

#### CAPO I – ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 18 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Art. 19 – Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 20 – Classificazione delle strade e degli spazi pubblici

Art. 21 – Commisurazione dell'area occupata

Art. 22 – Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

Art. 23 – Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

Art. 24 – Assoggettamento al canone e durata

Art. 25 – Soggetto passivo

Art. 26 – Fattispecie di occupazioni soggette

ABROGATO DAL 01/01/2011 [Art. 27 – Particolare disciplina della tariffa per l'occupazione temporanea]

#### TITOLO IV – ACCERTAMENTO dell'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI

Art. 28 – Accertamento

Art. 29 – Versamento per occupazioni permanenti

Art. 30 – Versamento per occupazioni temporanee

Art. 31 – Norme comuni per il versamento

Art. 32 – Riscossione coattiva

Art. 33 – Rimborsi

Art. 34 – Sanzioni

### TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 – Disposizioni finali

Art. 36 – Disposizioni transitorie

#### ALLEGATO A:

Coefficienti per la determinazione del canone

## Titolo 1° DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Definizioni, Ambito e scopo del Regolamento

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “concessione”, l'atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per “Regolamento”, il presente regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è soggetta al pagamento del canone quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con Regolamento in oggetto.

3. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

## Art. 2

### Il funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione

1. A decorrere dal 01/01/2011 le funzioni relative alla responsabilità del procedimento amministrativo e dei relativi provvedimenti per la concessione, calcolo e riscossione del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, limitatamente ai procedimenti amministrativi di seguito riportati:

- a. banchi di vendita o di esposizione o di scambio di beni sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
- b. spettacoli viaggianti;
- c. manifestazioni temporanee o feste campestri, compresa, soltanto se prevista all'interno del programma di tali fattispecie, esposizione di merce all'esterno di negozi;

sono trasferite allo SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE INTERCOMUNALE dell'Unione Reno Galliera (SUAP)

2. E' funzionario responsabile al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione il dipendente comunale designato dall'Amministrazione Comunale ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di autorizzazione e/o concessione, limitatamente ai procedimenti amministrativi di seguito riportati:

- a. tutte le occupazioni permanenti;
- b. tutte le occupazioni temporanee non rientranti nelle casistiche di cui al precedente punto 1.

3. In particolare, il funzionario competente addetto al canone:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione;
- cura i procedimenti relativi alle modalità di riscossione del canone.

4. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- a) registro in cui annotare in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 7 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
- b) registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
- c) registro dei bollettari per la riscossione diretta.

5. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal responsabile di area competente, prima di essere posti in uso.

6. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

## TITOLO II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

### Capo 1° - OCCUPAZIONI

#### **Art. 3**

#### **Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata da comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti a loro volta possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, i chioschi ecc.);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1) - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2) - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

#### **Art. 4** **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca e di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il funzionario competente addetto al canone, come prescritto al precedente Art. 2, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive, oltre al recupero del canone dovuto, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 34, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità delle occupazioni.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dalla Polizia Municipale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata:

a. per le occupazioni permanenti, in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata;

b. per le occupazioni temporanee, dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale.

**Art. 5**  
**Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto, limitatamente ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune previsti al precedente Art. 2.

## **Art. 6**

### **Cantieri edili ed altre occupazioni**

#### **A) Cantieri Edili:**

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune, è vietato eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegua lavori o depositi materiali ovvero apra cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.

3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 6 e 7.

4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

#### **5. Occupazioni d'urgenza:**

- a) per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria;
- b) in tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento;
- c) c) per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **B) Altre occupazioni:**

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia ed è di competenza dello SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE INTERCOMUNALE dell'Unione Reno Galliera (SUAP), come previsto al precedente Art. 2 e al successivo Art. 7.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali

occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. I passi carrabili costituiti da manufatti o da apposite interruzione dei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale sono soggetti ad apposita autorizzazione, in mancanza della quale l'occupazione è da ritenersi abusiva e sanzionabile ai sensi dell'art. 33.

## CAPO 2° - LA CONCESSIONE

### Art. 7

#### Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda ed ottenere regolare concessione di occupazione:

- allo SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE INTERCOMUNALE dell'Unione Reno Galliera (SUAP) limitatamente ai procedimenti amministrativi di seguito riportati:

- a. banchi di vendita o di esposizione o di scambio di beni sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
- b. spettacoli viaggianti;
- c. manifestazioni temporanee o feste campestri, compresa, soltanto se prevista all'interno del programma di tali fattispecie, esposizione di merce all'esterno di negozi;

- al Comune limitatamente ai seguenti procedimenti amministrativi:

- a. tutte le occupazioni permanenti;
- b. tutte le occupazioni temporanee non rientranti nelle casistiche di cui al precedente comma.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata all'ufficio Protocollo e deve indicare:

- a) nel caso di richiedente di persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche;
- h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica ( indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc....) secondo le istruzioni del competente ufficio comunale. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 1 ora e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

**Art. 8**  
**Ufficio comunale competente**

Per l'istruttoria e la definizione del procedimento, le domande sono trasmesse dall'Ufficio Protocollo al Servizio individuato nell'atto di nomina del funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione, limitatamente ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune previsti al precedente Art. 7.

## **Art. 9**

### **Istruttoria del procedimento**

1. Il Funzionario competente intraprende la procedura istruttoria tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. Provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta al Comune o dalla data in cui è pervenuta eventuale documentazione integrativa richiesta. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Funzionario è comunque tenuto a comunicare entro i successivi dieci giorni le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La richiesta di occupazione temporanea deve essere presentata di norma 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Si intende comunque rilasciata la concessione ove non sia comunicato al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

6. La concessione può non essere rilasciata a coloro che siano decaduti da altra concessione precedentemente data in via definitiva o per un determinato periodo determinato.

7. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi di cui al punto 2 e 3, i motivi del diniego stesso, è fatto salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria previa detrazione delle spese sostenute da Comune.

## **Art. 10**

### **Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione / autorizzazione di cui alla domanda indicata all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, il numerario o i titoli di stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.

7. L'ammontare della cauzione e il relativo svincolo è stabilito dal Funzionario Competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

8. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

9. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

10. Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre l'autorizzazione in quanto l'area richiesta è stata precedentemente definita, il pagamento del canone può avvenire mediante versamento diretto senza l'attivazione della procedura prevista all'art.7 e seguenti.

## **Art. 11** **Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimane inalterata. Il nuovo titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente la variazione della titolarità entro 60 giorni dal subingresso fornendo tutti gli elementi per l'esatta individuazione del nuovo intestatario. Il Funzionario competente addetto al canone provvede ad informare il nuovo intestatario dei diritti e obblighi inerenti al subentro.

4. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve fare specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esistenti secondo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento. Agli effetti del pagamento del canone la presente tipologia di subentro avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione senza che ciò comporti il rilascio di nuovo atto di concessione.

5. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma 3, la dichiarazione di accettazione precedente a quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui all'art. 7 – 2 – e presente articolo – comma 3 – danno luogo all'irrogazione, nei confronti di chi ha commesso la violazione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

**Art. 12**  
**Rinnovo e disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita domanda almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo richiesto.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 60 giorni prima della data dalla quale si vuol far decorrere gli effetti della disdetta stessa. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del canone versato.

5. La mancata regolarità di pagamenti del canone relativo alla concessione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

### **Art. 13** **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Ha inoltre l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) di provvedere, altresì a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 10;

e) di dare attuazione alle ordinanze comunali e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

f) di versare il canone alle scadenze fissate.

3. Per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento.

## **Art. 14**

### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione con atto motivato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
- b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, nevicate, inondazioni, terremoti).

3. La modifica e la sospensione della concessione danno diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata e all'entità dell'occupazione autorizzata.

Per quanto concerne le sospensioni temporanee di cui al punto 2 il diritto alla riduzione del canone può essere fatto valere se la sospensione ordinata è superiore a giorni 5 consecutivi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Alla restituzione provvede il funzionario competente addetto al canone su istanza del concessionario da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'atto di revoca (modifica o sospensione).

5. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito atto del Funzionario competente addetto al canone, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzioni, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

6. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spesa a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

7. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

8. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

9. In caso di mancata occupazione, in presenza di concessione temporanea, l'area può essere concessa, per il solo periodo di assenza del concessionario, ad altro soggetto che provvederà autonomamente al pagamento del canone per il periodo di effettiva occupazione.

**Art. 15**  
**Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;

b) mancato pagamento del canone e di ogni altra spesa dovuta;

c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;

d) danni alle proprietà comunali;

e) mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

f) violazione delle norme di cui all'art. 11 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

g) uso diverso dall'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del Concessionario;

c) per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'art. 11, comma 4;

d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

4. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

5. In caso di mancata occupazione temporanea verrà predisposto specifico verbale.

## **Art. 16** **Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico – ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

**Art. 17**  
**Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia delle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suo medesimo.

## **Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE**

### **Art. 18**

#### **Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

2. È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei tempi di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'art. 26 del presente regolamento.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

**Art. 19**  
**Criteria per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei coefficienti di cui all'allegato A in base ai seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli 22 e 23, limitatamente ai procedimenti amministrativi rimasti in capo all'Ente, sono determinate annualmente con atto della Giunta comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

**Art. 20**  
**Classificazione delle strade e degli spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare e sono:

**STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PRIMA CATEGORIA**

VICOLO ARTIERI  
VIA CIRCONVALLAZIONE EST NEL TRATTO TRA LE INTERSEZIONI DELLE VIE  
MATTEOTTI/PROVINCIALE NORD  
VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST  
PIAZZA A. GADANI  
VIA G. MARCONI  
VIA G. MATTEOTTI  
VIA G. MAZZOLI  
PIAZZA MERCATO  
VIA DEL MINCIO  
VIA PROVINCIALE SUD FINO AI CIV. 6 E 13  
VIA ROMA  
VIA E. VANONI

**STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI SECONDA CATEGORIA**

VIA SALVADOR ALLENDE  
VIA DELLA COSTITUZIONE  
VIA CROCE FINO AI CIV. 8 E 29  
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA  
VIA L. EINAUDI  
VIA EUROPA UNITA  
VIA FOSSE  
VIA MONS. GANDOLFI  
VIA DELLA CONCORDIA  
VIA SUOR M. CAMILLA GILI  
VIA GIOVANNI XXIII  
VIA PIO LA TORRE  
VIA DEL LAVORO  
VIA BRIG. A. LOMBARDINI  
VIA E. MATTEI  
VIA A. MORO  
VIA NUOVA  
VIA RAFFAELE ORSI  
VIA PRATI  
VIA I° MAGGIO  
VIA PROVINCIALE NORD FINO AI CIV. 2 E 13  
VIA DELLA REPUBBLICA  
VIA DELLA RESISTENZA  
VIA GUIDO ROSSA  
VIA XXV APRILE  
VIA ZAMBECCARI FINO AI CIV. 10 E 13

VIA PROVINCIALE SUD OLTRE AI CIV 8 A 15 E FINO AI CIV. NUM. 30-37  
 VIA T. ALBINONI  
 VIA A. VIVALDI  
 VIA DEI CARPENTIERI  
 VIA DEI FALEGNAMI  
 VIA DEL FABBRO  
 VIA DEI CALZOLAI  
 VIA DEI LIUTAI  
 VIA DEL VASAIO  
 VIA DONATORI DEL SANGUE  
 VIA DELLA FAMIGLIA  
 VIA G. DONIZETTI  
 VIA G. LEOPARDI  
 VIA G. PUCCINI  
 VIA G. ROSSINI  
 VIA G. VERDI  
 VIA R. BACCHELLI  
 VIA BOTTEGHE  
 VIA G. BRANCHINI  
 PIAZZA CADUTI 2 AGOSTO 1980  
 PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA'  
 VIA I. CALVINO  
 VIA G. RODARI  
 VIA A. FERRARI DA VENEZZANO FINO AL TRATTO IN CUI INTERSECA CON VIA  
 QUATTRO VIE  
 VIA ING. FRANCESCO GUALANDI  
 VIA E. GRAZIA  
 VIA L. LONGHI  
 VIA R. MELEGA  
 VIA L. PIRANDELLO  
 VIA PRIMARIA DAL PUNTO IN CUI INTERSECA CON LE VIE PONTE ASSA E QUATTRO  
 VIE ALLA ZONA INDIVIDUATA DAL P.R.G. COME VERDE PUBBLICO (DOPO IL  
 DEPURATORE),  
 VIA QUATTRO VIE  
 VIA SANT'ANDREA FINO AL CIVICO 2/A  
 VIA I. SILONE  
 VIA G. UNGARETTI  
 VIA SUORE  
 VIA MARIA GOVONI

### STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI TERZA CATEGORIA

VIA ANONIMA  
 VIA BAGNETTO  
 VIA BERGAMASCHI  
 VIA BISANA INFERIORE  
 VIA CANALAZZO  
 VIA CAPPELLANA  
 VIA CAVEDAGNA BOLOGNESE  
 VIA DI CONFINE  
 VIA COVIA  
 VIA CROCE OLTRE I CIV. 8 E 29  
 VIA LONGAGNA  
 VIA MADDALENA  
 VIA MARTINETTI  
 VIA MINGANTI

VIA ORIENTE  
VIA POSTRINO  
VIA PROVINCIALE VECCHIA  
VIA ROTTAZZI  
VIA RUSTICALE  
VIA SAN COLOMBANO  
VIA SAN PANCRAZIO  
VIA SAVIGNANO  
VIA ZAMBECCARI OLTRE I CIV. 10 E 13  
VIA PROVINCIALE NORD OLTRE IL CIV. N. 4 E CIV. N.15  
VIA ALLAMARI NORD  
VIA ALLAMARI SUD  
VIA ALPA  
VIA ASIA  
VIA BARRICATE  
VIA BUDRIOLA  
VIA A. FERRARI DOPO L'INTERSEZIONE CON QUATTRO VIE VERSO IL CAPOLUOGO  
VIA LARGHE  
VIA PONTE ASSA  
VIA PRIMARIA ESCLUSO IL TRATTO FACENTE PARTE DELLA 2^ CATEGORIA  
VIA RONCHI  
VIA ROVERBELLA  
VIA SANT'ANDREA ESCLUSO IL CIV. 2/A.  
VIA SAN BENEDETTO  
VIA 10 MARZO 1946

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale, da pubblicare all'albo pretorio per 15 giorni, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

## **Art. 21** **Commisurazione dell'area occupata**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato. In particolare, le superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto all'area occupata.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto in ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10% solo per la parte eccedente.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione. Il mercato è da considerarsi attrezzato soltanto quando dispone di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montani ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie è calcolata in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

**Art. 22**  
**Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti**

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato in **€ 30,00** salvo quanto diversamente deliberato dall'organo comunale competente, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

2. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di servizi pubblici, nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, é determinato forfettariamente, commisurato al numero complessivo delle utenze delle aziende, di cui sopra, al 31 dicembre dell'anno precedente per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe di appartenenza del Comune, di seguito indicata e come deliberata dall'organo comunale competente, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente:

- fino a 20.000 abitanti      **€ 1,065 per utenza**

In ogni caso, per le occupazioni permanenti di cui al presente comma 2, l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a **€ 516,46**

**Art. 23**  
**Determinazione della tariffa per occupazione temporanee**

1. Per la occupazione temporanea la tariffa giornaliera è stabilita in **€ 1,033** salvo quanto diversamente deliberato dall'organo comunale competente, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio annuale di previsione. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

1^ fascia = dalle ore 06.00 alle ore 14.00: 70% della tariffa giornaliera;

2^ fascia = dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00: 30% della tariffa giornaliera;

e va applicata alle ore di effettiva occupazione sulla base del rapporto risultante tra la tariffa della fascia e il numero delle rispettive ore della fascia medesima.

3. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell'anno, senza diritto ad alcun rimborso o riduzione in caso di rinuncia durante il periodo di occupazione.

**Art. 24**  
**Assoggettamento al canone e durata**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, ad anno solare, proporzionalmente ai periodi di occupazione.

2. Le occupazioni temporanee per le singole tipologie di cui alla tabella A sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa delle fasce orarie di cui all'articolo 23.

3. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegato A.

**Art. 25**  
**Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

**Art. 26**  
**Fattispecie di occupazione soggette**

1. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono qui di seguito elencate.

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**SUOLO PUBBLICO**

- Chioschi o simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo diverse dalla cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Esposizione di merce all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiale necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Gazebo
- Aree di parcheggio

**SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO**

- Condutture, cavi, impianti in genere.

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

**SUOLO PUBBLICO**

- Esposizione di merce all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Gazebo
- Aree di parcheggio

**Sono esenti dal canone di concessione, con esclusione degli spazi utilizzati per lo svolgimento di attività economica (comunque soggetti):**

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi e da Associazioni senza scopo di lucro.
- b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal comune, anche se congiuntamente ad altri Enti.
- c) le occupazioni realizzate per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, culturali, assistenziali celebrative, religiose, sociali ed umanitarie, sportive e ricreative;
- d) le occupazioni realizzate con impalcature, transennamenti, attrezzature e/o materiali, necessari all'effettuazione di lavori edili e simili e/o operazioni di trasloco, per gli immobili colpiti da calamità naturali (edifici ed aree dissestati) ed identificati tramite ordinanza di inagibilità parziale e/o totale, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione e/o ristrutturazione o per il ripristino dell'agibilità.

**ABROGATO DAL 01/01/2011****[Art. 27 ]****[Particolare disciplina della tariffa per occupazione temporanea.]**

[1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 23 e dall'art. 31:

- a) la tariffa giornaliera per gli ambulanti spuntisti presenti nel mercato settimanale per più di due volte consecutive è fissata dalla terza presenza in poi in **€ 5,00**, salvo quanto diversamente deliberato dall'organo comunale competente, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio annuale di previsione;
- b) la tariffa giornaliera per gli ambulanti spuntisti in occasione di altre manifestazioni, è fissata in **€ 5,00** salvo quanto diversamente deliberato dall'organo comunale competente, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio annuale di previsione.]

## TITOLO IV: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI

### **Art. 28** **Accertamento**

1. Il funzionario responsabile cura l'accertamento dell'entrata, e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al rilascio della concessione della occupazione.

3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario competente compie le attività di cui al comma 1 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso.

**Art. 29**  
**Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “annuali” è effettuato ad un anno solare. Nell’anno di rilascio della concessione proporzionalmente al periodo di occupazione.

2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d’anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del maggior canone relativo.

**Art. 30**  
**Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nell'articolo 31.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 3, comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare entro il 31 marzo e salvo i casi di cui all'art. 31.

**Art. 31**  
**Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato “COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE – SERVIZIO TESORERIA”, limitatamente ai procedimenti amministrativi previsti al precedente Art. 2, punto 2.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate ( con scadenza al 31/03, 30/06, 31/09 e 31/12), qualora l’ammontare del canone complessivo sia superiore a € 1.032,91 per le occupazioni permanenti e € 258,23 per le occupazioni temporanee.

3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a € 10,33 tranne che per i casi di occupazione previsti dall’art. 27.

**Art. 32**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente previo sollecito di pagamento mediante:

- a) in caso di affidamento a terzi del Servizio, la riscossione avverrà con l'emissione di ruolo coattivo svolto dal Concessionario;
- b) in caso di riscossione diretta, la riscossione avverrà in base a quanto disposto dal R.D. n. 639 del 14/04/1910.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva e le spese sostenute dal Comune, per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive, sono addebitate all'occupante debitore come segue:

- a) in caso di affidamento a terzi del Servizio, sulla base di quanto determinato dalla convenzione con il Concessionario della Riscossione;
- b) in caso di riscossione diretta, con il procedimento di cui al comma 1 lettera b).

**Art. 33**  
**Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 6 mesi dal giorno del pagamento a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Funzionario addetto al canone provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa con applicazione di interessi al tasso legale della data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 34**

#### **Sanzioni**

1. In caso di omesso pagamento entro i termini previsti, il Funzionario Responsabile addetto al canone invita l'interessato ad adempiere assegnandoli un termine di 45 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione entro 60 giorni dal termine assegnato.

2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al vigente tasso legale:

- a. per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- b. per le occupazioni abusive dal giorno dell'accertamento dell'illecito, di cui all'art. 4 comma 6 del presente regolamento.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla misura ordinaria complessiva della tipologia d'occupazione e maggiorata del 100%, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Qualora le violazioni di cui al comma 3 rappresentino violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, come da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Municipale, le stesse sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.

## Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 35** **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004 dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata da Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

## **Art. 36** **Disposizioni transitorie**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2004, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dal Funzionario Responsabile Tosap.

2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, in essere alla data del 31/12/2003 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2003, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

4. A seguito delle diverse disposizioni di legge, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune riconosce a tutte le imprese richiedenti nuove autorizzazioni o intestatarie di autorizzazioni all'occupazione permanente di suolo pubblico già in essere, che hanno dovuto sospendere la/e propria/e attività con "chiusura totale" (lockdown) e/o hanno dovuto svolgere la/e propria/e attività in forma ridotta, un'agevolazione pari ad un abbattimento del 100% (centopercento) del canone annuale dovuto, per il periodo massimo intercorrente dalla data del 01 gennaio 2020 alla data del 31 dicembre 2020.

5. L'agevolazione di cui al precedente punto 4. del presente articolo non è riconosciuta alle autorizzazioni per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto rilasciate ad aziende di erogazione di servizi pubblici.

6. La Giunta comunale è autorizzata ad adottare eventuali ed ulteriori atti e/o iniziative che si rendessero necessari per il sostegno alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 entro e non oltre il 31 dicembre 2020

## ALLEGATO A

## COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

<b>1. Categoria di importanza</b> delle strade, aree e spazi	
a) Prima	1,00
b) Seconda	0,70
c) Terza	0,40
<b>2. Valore economico</b> della disponibilità dell'area	
a) Vie piazze e aree di particolare valore economico di cui alla categoria I° con esclusione del mercato settimanale e del mercatino dell'antiquariato	1,20
b) residue zone del territorio comunale	1,00
<b>3. Sacrificio imposto</b> alla collettività e modalità di occupazione	
a) Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,10
b) Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
c) Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
d) Occupazioni sottostanti il suolo	0,10
<b>4. Natura dell'attività</b>	
a) Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi, professionali e di servizi	1,00
b) Commercio ambulante, pubblici esercizi, artigianali, commerciali, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, installazioni giochi	0,20
d) Edilizia	0,50
e) Altri usi	1,00
f) Spettacoli viaggianti	0,20